

Regolamento
per la nomina e il funzionamento del Seggio di
gara e delle Commissioni giudicatrici
nelle procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016

Approvato con delibera di C.C. n. 126 del 29/11/2021.

INDICE

PARTE I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Riferimenti normativi

PARTE II - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

Art. 4 Seggio di gara

Art. 5 Svolgimento delle sedute di gara: compiti del Seggio di gara

PARTE III - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Art. 6 Composizione della Commissione giudicatrice

Art. 7 Nomina della Commissione giudicatrice

Art. 8 Svolgimento delle sedute di gara: compiti attribuiti al Seggio di gara e alla Commissione giudicatrice

Art. 9 Compensi

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Entrata in vigore e norme transitorie

PARTE I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici in tutte le procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il fine del presente Regolamento è quello di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. affidate con il criterio del prezzo più basso, nonché con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve successive modifiche alla normativa tuttora vigente.

Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 97 della Costituzione;
- D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” nel testo attualmente vigente e in particolare gli artt. 77, 78 e 216 comma 12;
- D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per quanto tuttora vigente;
- Delibera n. 1005 del 21.09.2016 e Delibera n. 424 del 02.05.2018 (Linee guida n. 2) dell'ANAC “Offerta economicamente più vantaggiosa”;

- Delibera n. 1096 del 26.10.2021 e Delibera n. 1007 dell'11.10.2017 (Linee guida Anac n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni");
- Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 (Linee guida n. 5) dell'ANAC "Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici".
- Decreto 12 febbraio 2018 (*Determinazione della tariffa di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici e relativi compensi*)
- Decreto Legge n. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019 (c.d. *Sblocca cantieri*)
- Disposizioni integrative e correttive introdotte dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020
- Disposizioni integrative e correttive introdotte dagli artt. 47 al 56 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

PARTE II - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO

ART. 4 SEGGIO DI GARA

Nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso la valutazione delle offerte relativa alla verifica della documentazione amministrativa e all'offerta economica sarà effettuata dal Seggio di gara.

Il Seggio di gara è di norma presieduto dal Dirigente del Settore che ha indetto la procedura di gara denominato nelle procedure telematiche anche punto ordinante ed è composto da due testimoni denominati nelle procedure telematiche punti istruttori e da un Segretario verbalizzante.

Il Seggio di gara può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

I componenti del Seggio di gara, prima della seduta pubblica, dovranno dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità, nel rispetto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma della Trasparenza adottato dall'Ente.

ART. 5 COMPITI DEL SEGGIO DI GARA - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA

Il Seggio di gara, istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, una volta aperta la busta contenente la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, a controllare la completezza della stessa.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il Seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, controllata la completezza dell'offerta formulata, a leggere i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, in seduta pubblica, prenderà atto della graduatoria.

Nel corso dell'ultima seduta pubblica il Seggio di gara formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute, essere tempestivamente inviata al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara provvederà a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Seggio di gara istituito ad hoc ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

PARTE III - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

ART. 6 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente.

Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 7.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, di norma in numero di tre, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto tra il personale Dirigente dell'Ente ed è di norma il Dirigente del Settore che ha indetto la procedura di gara denominato nelle procedure telematiche anche punto ordinante.

I Commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro della commissione è valutata in relazione alla singola procedura; è sempre ammessa qualora il RUP rivesta la carica di Dirigente del Settore che ha indetto la procedura di gara ed è il Presidente della Commissione.

Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Il Presidente ed i Commissari, preso visione dell'elenco delle offerte pervenute, devono pertanto sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente.

E' ammessa la possibilità di sostituire un componente della Commissione di gara in caso di impossibilità oggettiva debitamente documentabile.

Per ogni Commissione è nominato un segretario verbalizzante individuato tra il personale appartenente alla categoria D o C. Il Segretario non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione. In tema di incompatibilità e astensione, ai Segretari delle Commissioni si

applicano l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, l'articolo 42 del D. Lgs 50/2016 nonché l'articolo 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62. La Commissione è di supporto al RUP relativamente alla verifica sulle offerte anormalmente basse, ove richiesto.

Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della Commissione e/o i singoli Commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, Stazione Appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. Allo stesso modo è fatto obbligo ai componenti della Commissione ed ai segretari di effettuare le debite segnalazioni anche ai soggetti responsabili della Prevenzione della Anticorruzione presenti presso l'Ente.

ART. 7 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata con Determinazione del Dirigente del Settore che ha indetto il procedimento di gara.

L'individuazione e la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Il provvedimento di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di Presidente ed individua il segretario, che non assume il ruolo di componente della Commissione giudicatrice.

I Commissari diversi dal Presidente sono selezionati, di norma, tra i dirigenti e i dipendenti di ruolo dell'Ente (appartenenti alle categorie C e D) esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, la cui competenza potrà essere non soltanto di natura tecnica, ma anche amministrativa e gestionale, desumibile da uno specifico titolo di studio e/o da attività espletate e/o da incarichi svolti in precedenza. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum del componente selezionato. A tal fine, la Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, ove possibile. A tal fine il dipendente selezionato quale Commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico, relativamente ad una nuova procedura di gara, volta all'affido di contratto avente medesimo oggetto per più di due edizioni consecutive della stessa gara, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente avente la specifica esperienza. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento

dell'aggiudicazione o annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

I membri delle Commissioni giudicatrici ed il Segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa in vigore e del Codice di comportamento vigente. Devono altresì mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

Possono essere nominati come componenti della Commissione membri esterni all'amministrazione nei seguenti casi:

- accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato;
- assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
- per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di Commissari per incompatibilità.

L'individuazione dei Commissari esterni, in possesso di adeguate professionalità, avverrà mediante richiesta da inoltrare alle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché agli Ordini Professionali/Albi Professionali mediante selezione tra i Dirigenti/Funzionari od altre figure professionali con comprovata esperienza nel settore oggetto della singola gara, sulla base del curriculum professionale nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare;

L'atto di nomina dei membri della Commissione ne determina il compenso qualora dovuto.

Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato insieme ai curriculum dei componenti altresì sul sito web del Comune sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dal D.Lgs. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della Commissione stessa.

ART. 8 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA: COMPITI ATTRIBUITI AL SEGGIO DI GARA E ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nel caso di procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte relativa alla verifica della documentazione amministrativa spetta di norma ad un Seggio di gara, quella tecnica ed economica è attribuita, ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ad

una Commissione Giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante può tuttavia incaricare la Commissione giudicatrice anche della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara. In via ordinaria, tuttavia, il compito di verifica della documentazione amministrativa spetta ad un Seggio di gara presieduto dal Dirigente del Settore Gare e Contratti che procederà successivamente alla scadenza di presentazione delle offerte a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa dal Seggio di gara, la Commissione giudicatrice, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare/lettera di invito.

Nel caso in cui la gara sia svolta interamente con modalità telematica con caricamento della intera documentazione sulla piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, tale da consentire di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica, la Commissione Giudicatrice non procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica per la verifica della documentazione in essa contenuta in seduta pubblica.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando/lettera di invito e nel disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi, ove prevista, ed individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, qualora presente, e li comunicherà al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, controllata la completezza dell'offerta formulata, a leggere i ribassi offerti.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Nel corso dell'ultima seduta pubblica la Commissione formula una proposta di aggiudicazione che deve, con tutti i verbali delle sedute, essere tempestivamente inviata al RUP o al Dirigente competente che curerà gli adempimenti successivi.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.

Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Ente.

I membri delle Commissioni giudicatrici devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione ed offriranno incondizionata collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, al RUP o ai responsabili delle diverse fasi del procedimento.

I lavori delle Commissioni giudicatrici devono essere improntati alla massima trasparenza ed i membri devono garantire la presenza continua alle operazioni che potranno, eventualmente, essere aggiornate.

ART. 9 COMPENSI

Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di Segretario della Commissione o del Seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

I compensi spettanti ai singoli componenti esterni delle Commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto e all'importo posto a base di gara. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni in base alla tabella di seguito indicata. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Nella tabella che segue vengono indicati i compensi massimi spettanti ai singoli componenti da intendersi al lordo delle tasse e contributi e al netto di eventuali rimborsi spese:

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI	
importo a base di gara	compenso lordo massimo
inferiore o pari a € 20.000.000,00	€ 4.000,00
superiore a € 20.000.000,00 e inferiore o pari a € 100.000.000,00	€ 8.000,00
superiore a € 100.000.000,00	€ 15.000,00
APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI – APPALTI DI FORNITURE	

importo a base di gara	compenso lordo massimo
inferiore o pari a € 1.000.000	€ 3.000,00
superiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 6.000,00
superiore a € 5.000.000	€ 9.000,00

APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA	
importo a base di gara	compenso lordo massimo
inferiore o pari a € 200.000,00	€ 2.000,00
superiore a € 200.000,00 e inferiore o pari a € 1.000.000,00	€ 4.000,00
superiore a € 1.000.000,00	€ 8.000,00

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Le presenti disposizioni regolamentari sono soggette all'approvazione del Consiglio Comunale e sono immediatamente eseguibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Esse produrranno effetto, fatte salve successive modifiche alle norme attualmente vigenti, in tutti i casi in cui si procederà alla nomina di uno o più componenti di Commissioni giudicatrici interne al Comune nell'ambito delle procedure di scelta del contraente, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, preso atto che la sospensione dell'obbligo di avvalersi dei Commissari costituito presso l'Anac è stata estesa dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 fino al 30/06/2023. Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni regolamentari, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/16, nelle quali la determina di nomina del Seggio di Gara/Commissione Giudicatrice sia antecedente all'entrata in vigore delle norme in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016; pertanto ai commissari nominati con determinazione avente data antecedente l'operatività del predetto Albo, continueranno ad essere applicate le disposizioni nonché i compensi indicati nella tabella di cui all'art. 9 del presente Regolamento, anche qualora nel corso

dell'espletamento di tale incarico siano divenuti vigenti nuove e diverse regolamentazioni.